



COMUNE  
DI  
ALA' DEI SARDI

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA RACCOLTA**  
**DEI FUNGHI EPIGEI**

**Art. 1** - La raccolta dei funghi nel territorio del Comune è subordinata, per i cittadini non residenti, al possesso dell'autorizzazione rilasciata dal comune medesimo, su istanza degli interessati, dietro presentazione dei seguenti documenti:

- Documento di identità.
- Esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento.

**Art. 2** - L'autorizzazione, che potrà essere anche realizzata in forma di apposito tesserino, deve contenere: numero progressivo, data di rilascio, dati anagrafici.

L'autorizzazione verrà rilasciata previo versamento da effettuarsi sul c/c n. 12466074 intestato al Comune di Alà dei Sardi - Servizio Tesoreria, con gli importi previsti dall'art. 3. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenere il duplicato della stessa, dovrà rivolgersi al Comune, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia presso l'ufficio di Polizia Municipale.

L'autorizzazione avrà durata triennale, la sua validità avrà inizio dalla data dell'avvenuto pagamento dell'importo previsto all'art. 3, ed avrà termine alle ore 24 del giorno immediatamente precedente alla scadenza della durata mensile (esempio: pagamento 20 settembre 2016, scadenza 19 ottobre 2016 ore 24).

I titolari di autorizzazione, per ogni stagione e sino alla scadenza della durata triennale, dovranno provvedere al versamento mensile dell'importo, indicando nella causale il numero progressivo dell'autorizzazione medesima.

**Art. 3** – L'importo del versamento per il rilascio dell'autorizzazione viene così stabilito:

- **Mensile:** per un importo di € 30,00 (euro trenta)

**Art. 4** - I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni e quelli derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento sono introitati dal Comune e destinati alla copertura delle spese per:

- gestione e stampa di autorizzazioni/tesserini, di manifesti e di cartellonistica inerenti il presente regolamento;
- attività di vigilanza da parte del Comune;
- realizzazione di opere di manutenzione e tutela della viabilità dell'agro.

**Art. 5** - Ai fini del presente regolamento, in relazione al sistema autorizzatorio in esso previsto sono da considerare esenti:

- Tutti i cittadini regolarmente iscritti nei registri anagrafici della popolazione residente nel Comune di Alà dei Sardi;
- Tutti i cittadini nativi nel Comune di Alà dei Sardi;
- I proprietari, gli usufruttuari e i locatari dei terreni anche se non residenti o nativi nel Comune;

- I bambini di età fino a 12 anni.

Pertanto tali soggetti non necessitano di alcuna autorizzazione in merito.

**Art. 6** - In tutto il territorio del Comune di Alà dei Sardi, la raccolta dei funghi è consentita secondo le seguenti modalità:

- La raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi fuori terra;
- La raccolta è consentita dall'alba al tramonto;
- La raccolta giornaliera dei funghi non può eccedere i **3 kg** per ogni raccoglitore in possesso di regolare autorizzazione, salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare o da unico cespo di funghi concresciuti;
- La raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di armillaria mellea per i quali è consentito il taglio del gambo;
- E' obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli. Non sussiste l'obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli Ispettorati micologici, tali esemplari dovranno essere mantenuti separati da quelli riconosciuti eduli (commestibili);
- E' vietato l'uso di contenitori di plastica per la raccolta ed il trasporto.
- E' obbligatorio l'uso di contenitori rigidi e areati, atti a consentire la dispersione delle spore durante il trasporto nonché la conservazione igienica dei corpi fruttiferi;
- E' vietato danneggiare i funghi non raccolti anche se non eduli .
- E' vietata la raccolta dei funghi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

**Art. 7** - Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli, la dimensione minima del diametro del carpoforo (cappello) non dovrà essere inferiore a cm. 4 per le seguenti specie: Amanita caesarea (ovolo buono), genere Boletus (porcino), Clitocybe geotropa (agarico geotropo), Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo), Agaricus campestris (prataiolo), Russula virescens (verdone). Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm. 3.

**Art. 8** - Il possesso dell'autorizzazione non autorizza la raccolta su terreni privati senza il consenso del proprietario o dell'avente titolo. L'autorizzazione, quindi, non è efficace ove si manifesti il divieto d'accesso ai sensi dell'art. 841 del Codice Civile.

**Art. 9** - Coloro che effettuano la ricerca e raccolta di funghi sono tenuti a fermarsi all'invito del personale preposto alle operazioni di vigilanza e ad esibire l'autorizzazione

rilasciata dal Comune, la ricevuta dell'avvenuto versamento di cui all'art. 2 ed un idoneo documento di identità. E' fatto obbligo, inoltre, di lasciar controllare i contenitori portatili o altri mezzi di trasporto mediante apertura degli stessi.

**Art. 10** - In caso di mancato adempimento alle disposizioni di cui al presente regolamento, saranno applicate, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art.16 della Legge n. 3 del 16.01.2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) Esercizio della raccolta senza autorizzazione (Sanzione € 100,00)
- b) Mancata esibizione dell'autorizzazione o della ricevuta di versamento all'autorità preposta alla vigilanza (Sanzione € 25,00)
- c) Raccolta di un quantitativo superiore al limite consentito e fino a 5 Kg. (Sanzione € 50,00)
- d) Raccolta di un quantitativo superiore al limite consentito e oltre i 5 Kg. (Sanzione € 500,00)
- e) Raccolta di funghi con dimensioni inferiori a quanto previsto dall'art. 7 (Sanzione € 25,00)
- f) Raccolta in giorni e/o orari non consentiti (Sanzione € 150,00)
- g) Uso di attrezzature non conformi per la raccolta e/o il trasporto (Sanzione € 25,00)
- h) Mancata pulitura dei corpi fruttiferi (Sanzione € 25,00)
- i) Danneggiamento di funghi non raccolti anche se non commestibili (Sanzione € 50,00)

All'accertamento delle violazioni fa seguito la confisca dell'intero raccolto, se in assenza di autorizzazione, o del raccolto eccedente il quantitativo autorizzato.

La reiterazione nello stesso anno solare delle violazioni di cui al presente articolo determina la revoca dell'autorizzazione alla raccolta.

Il destinatario del provvedimento di revoca non può essere nuovamente autorizzato per l'anno in corso.

Delle violazioni alla presente ordinanza deve essere redatto apposito verbale la cui copia deve essere consegnata in via immediata al trasgressore oppure, trasmesso al domicilio del trasgressore, entro trenta giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La sanzione amministrativa irrogata dovrà essere versata entro trenta giorni dal ricevimento del verbale mediante versamento sul c/c n. 12466074 intestato al Comune di Alà dei Sardi - Servizio Tesoreria.

Trascorso infruttuosamente tale termine, la sanzione raddoppierà automaticamente l'importo ed al contravventore sarà, altresì, inibita la raccolta dei funghi per un anno.

**Art. 11** - La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento è affidata al Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, all'Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia, agli organi di Polizia Locale del Comune e degli Enti in possesso della qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria ed alla locale Compagnia Barracellare.

**Art. 12** - Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione dell'ordinanza sindacale all'Albo Pretorio del Comune di Alà dei Sardi.

Copia del presente regolamento è trasmessa:

- alla Provincia di Sassari;
  - alla Prefettura di Sassari;
  - agli organi addetti alla vigilanza.
-